

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 20 gennaio 1987, è stata abrogata dall'articolo 34, comma 1 della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 2 (Interventi regionali in favore dei cittadini campania residenti all'estero).

Legge Regionale 2 gennaio 1987, n. 4.

«Incentivazione attività produttive emigrati di ritorno - Modifica articolo 19 Legge regionale 1° marzo 1984, n. 10»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

L'art. 19 della Legge regionale n. 10 del 1° marzo 1984, avente la rubrica: «Incentivazione di attività produttive», è sostituito dal seguente:

«La Giunta regionale è autorizzata ad intervenire con la dotazione del Fondo di cui all'art. 14 della Legge regionale n. 10 del 1° marzo 1984 per concedere benefici agli emigrati rientrati definitivamente nella Regione e che avviano attività produttive - singole, associate o cooperativistiche - nei settori dell'agricoltura, artigianato, commercio, industria, pesca, turismo e servizi.

La Giunta regionale può concedere un contributo per le spese documentate di trasporto di macchinari e di strumenti di lavoro posseduti dagli emigrati e trasferiti nel territorio regionale per l'avvio dell'attività, al rientro, nella misura del 75% della spesa ritenuta ammissibile.

La Giunta regionale, su proposta del Servizio Lavoro e Promozione Sociale, autorizza la concessione di contributi per le spese di impianto ed avviamento in favore di cooperative e di società, costituite per almeno il 50% di emigrati, e delle iniziative singole di emigrati, rientrati definitivamente nella Regione.

Detto contributo, per le cooperative e le società, viene concesso per tre anni consecutivi in misura decrescente e, rispettivamente, non superiore all'80%, 65% e 50% delle spese effettivamente sostenute in ciascuno dei tre anni, sulla base dei programmi di attività corredati di preventivi di spesa.

Ai fini della costituzione delle cooperative previste dalla presente legge è sufficiente un numero di soci pari complessivamente a nove, di cui almeno quattro emigrati di ritorno.

Per le iniziative di cui sopra che siano localizzate nei Comuni dichiarati sinistrati il contributo è elevato rispettivamente al 100% per il primo anno, 85% per il secondo anno e 70% per il terzo anno.

La Giunta regionale è inoltre autorizzata, su proposta del Servizio Lavoro e Promozione Sociale, a versare per un periodo massimo di tre anni alle Cooperative operanti nella Regione un contributo pari al 50% degli oneri sociali relativi ai soci in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12 della Legge regionale n. 10 del 10 marzo 1984.

Il contributo di cui al comma precedente, è elevato al 75% per le iniziative localizzate in Comuni dichiarati sinistrati.

Per le iniziative singole il contributo viene assegnato in unica soluzione ed una tantum.

Ai sensi della presente legge è considerato emigrato di ritorno chi è in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dall'art. 12 della legge regionale n. 10 del 1° marzo 1984».

Articolo 2

Norma transitoria

In via transitoria e per il solo 1986 è possibile fare riferimento alla data del 1° marzo 1984 per ovviare alla decadenza del diritto al contributo.

Giunta Regionale della Campania

Articolo 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 2 gennaio 1987

Fantini

Testo Abrogato